



# **COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

PROVINCIA DI FERRARA

DECRETO N. 6

## **IL SINDACO**

VISTO l'art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTO l'art. 1 comma 185 della legge 191/2009 il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore computando il Sindaco.

VISTO l'art. 4 dello Statuto Comunale in tema di pari rappresentatività di genere e l'art. 1 comma 137 della legge nr.56/2014 " *Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*";

ATTESO che al Comune di Vigarano Mainarda sono assegnati n.13 Consiglieri comunali, compreso il Sindaco e che pertanto il numero massimo di assessori è determinato in numero di 4;

VISTO l'art. 18 del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, di cui uno con funzione di Vicesindaco, determinato dal Sindaco stesso sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative, in misura non superiore al massimo previsto dalla legge, in relazione ai programmi di attività dell'Ente; possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e di requisiti di professionalità e competenza; di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina; il numero degli assessori esterni al Consiglio Comunale non potrà essere superiore al 50% dei componenti la Giunta, arrotondato per difetto; gli Assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari; gli assessori esterni partecipano al consiglio senza diritto di voto;

VISTO l'art. 64 del D.L. gs. n. 267/2000 il quale prescrive che l'incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale non si applica ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;

VISTO L'ART.78 " *Doveri e condizione giuridica*" del D.L. gs. n. 267/2000 il quale testualmente recita:

"1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei

casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. ....*omissis*.....

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province."

VISTO l'art. 64 *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta* del D.L gs. n. 267/2000 il quale, al comma 4, testualmente recita:

"Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia."

ESAMINATE le condizioni dei nominandi e verificata l'insussistenza in capo ad essi di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente ( art. 58 e seguenti D. Lgs. 267/2000)

VISTI i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021;

#### NOMINA

quali componenti della Giunta Comunale di Vigarano Mainarda, i signori:

**ZANELLA MAURO** - Consigliere Comunale con funzioni di **VICESINDACO** per l'esercizio di tutte le funzioni di competenza del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento, ed **ASSESSORE** con delega a:  
Partecipazione e Terzo Settore – Promozione del Territorio – Attività Produttive -Frazioni

**PATRONCINI DANIELA** - Consigliere Comunale **ASSESSORE** con delega a:  
Cultura – Pubblica Istruzione e Formazione – Politiche Giovanili – Tutela degli Animali - Gemellaggi

**LAMBERTINI FRANCESCA** - Consigliere Comunale **ASSESSORE** con delega a:  
Servizi alla Persona – Politiche Ambientali – Servizi Cimiteriali – Pari Opportunità

**BIZZARRI ENNIO** - Consigliere Comunale **ASSESSORE** con delega a:  
Bilancio - Personale – Bandi Pubblici e Progetti Europei

Dispone la consegna del presente provvedimento agli interessati, i quali sottoscriveranno altresì in calce la presente per accettazione della nomina de qua e dispone inoltre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Vigarano Mainarda, 13 ottobre 2021



IL SINDACO  
Davide Bergamini

---

Per ricevuta ed accettazione

ZANELLA MAURO

Mauro Zanelle

PATRONCINI DANIELA

Daniela Patroncini

LAMBERTINI FRANCESCA

Francesca Lambertini

BIZZARRI ENNIO

Ennio Bizzari